

Data 20/02/2025

Spett.li

Fascicolo 10.8\2025\1

MASE - Ministero dell'Ambiente e della sicurezza
energetica: mase@pec.mase.gov.it

Pagina 1

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI
Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma
PEC: VA@pec.mase.gov.it

Oggetto: Interpello in materia ambientale ai sensi dell'art.3-septies del D.Lgs. 152/2006. Trattamento di fanghi e rifiuti provenienti da terzi presso impianti di depurazione delle acque reflue urbane: definizione del campo di applicazione dell'art.110 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Visto l'art. 3 septies del D.Lgs. 152/2006, che introduce la possibilità di inviare a codesto Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale, con la presente si intende proporre interpello in merito alla disposizione normativa di cui all'oggetto, in riferimento a fattispecie non rientranti nella casistica di cui all'interpello proposto dalla Regione Abruzzo del 9/01/2024 e al relativo riscontro espresso da codesto Spettabile Ministero con nota n. 65777.08-04-2024.

Si premette che la fattispecie già recentemente considerata da codesto spettabile Ministero è stata riferita al caso di un impianto di depurazione inizialmente autorizzato per lo scarico delle acque reflue urbane ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 152/2006, utilizzato nel contempo per il trattamento di soli fanghi derivanti da altri impianti di depurazione del Servizio Idrico Integrato, in applicazione della disciplina dettata dall'art.110 D.Lgs. 152/2006.

Nel caso di cui al presente interpello, si intende invece chiedere opportuni chiarimenti sul regime autorizzativo adottabile nel caso in cui il Gestore dell'impianto sia già in possesso di un'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 152/2006, rilasciata nel caso specifico per la messa in riserva (R13), digestione anaerobica (R3), recupero energetico (R1) a partire da rifiuti biodegradabili per autoconsumo, e smaltimento mediante trattamento biologico (D8) di altre tipologie di rifiuti (in particolare, i rifiuti derivanti da matrici alimentari CER: 020201, 020204, 020301, 020304, 020305, 020399, 020501, 020502, 020599, 020601, 020603, 020699, 020701, 020704, 020705, 020799, 160306, 161002, 161004).

Si fa presente che tutte le attività, sia riferite al trattamento fanghi derivanti da altri impianti di depurazione ai sensi dell'art.110 D.Lgs. 152/2006, sia riferite alla gestione rifiuti autorizzata ai sensi della Parte IV del TUA in regime ex art. 208 D.Lgs. 152/2006, si svolgerebbero all'interno del medesimo impianto, attraverso l'utilizzo di sezioni impiantistiche comuni già esistenti.

Ne deriverebbe di conseguenza che, in assenza di sezioni dedicate, non risulterebbe possibile separare i flussi di varie tipologie di fanghi/rifiuti trattati, venendosi quindi a determinare, sin dalle fasi iniziali del processo, una commistione tra fanghi e altre tipologie di rifiuti ammessi a trattamento.

Al fine di meglio delineare l'ambito di applicazione dell'art.110 D.Lgs. 152/06, in un impianto già autorizzato a trattare rifiuti, nonché assicurare una gestione integrata dei procedimenti e degli atti autorizzativi, oltre che garantire una valutazione univoca e una regolare attività di controllo sui quantitativi trattati, col presente interpello si pongono pertanto i seguenti quesiti di ordine interpretativo:

- se un impianto di depurazione dotato di autorizzazione ai sensi della Parte IV del D.Lgs. 152/2006, nonché autorizzato allo scarico ai sensi dell'art. 124 del medesimo Decreto, possa accogliere in regime di deroga ex art. 110 comma 3) del TUA i fanghi derivanti da altri impianti di depurazione, tenuto conto che in assenza di sezioni impiantistiche dedicate andrebbe determinandosi, sin dalle fasi iniziali del processo, una commistione tra fanghi e altre tipologie di rifiuti sottoposti a regimi autorizzativi differenti;
- se i quantitativi complessivamente trattati presso l'impianto, intesi come commistione di fanghi e altre tipologie di rifiuti provenienti da terzi, debbano essere globalmente e cumulativamente considerati per la verifica delle soglie di cui alle categorie IPPC 5.3.a e 5.3.b.

Si allega alla presente apposita delega del Sindaco metropolitano, rappresentante legale dell'Ente.

Distinti saluti

La Direttrice del Settore Rifiuti e Bonifiche
Raffaella Quitadamo

**Il Direttore del settore
Qualità dell'aria rumore ed energie
Direttore a interim del settore
Risorse idriche e attività estrattive**
Arch. Marco Felisa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.